



# COMUNE DI CAPRI LEONE

## Città Metropolitana di Messina

### Verbale n. 07/2026

**Oggetto:** Riconoscimento di un Debito fuori bilancio, ex articolo 193 e 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (TUEL).

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di marzo, presso il proprio studio,

**29.03.2026**

#### **l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto dalla *Dott.ssa Roberta Marino* in gestione monocratica,

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

#### **Premesso che:**

- l'Ente ha provveduto a trasmettere, con pec del 12.03.2026, prot. 0003524, una proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. lett. a) Atto di Precetto Associazione Professionale Cardile Avv. Giuseppe e Associati", per il riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro **12.030,26**;
- il debito in esame scaturisce a seguito di Ordinanza emessa dal Tribunale di Patti del 17.2.2022 nel procedimento n. 694/2017 R.G. con la quale la Città Metropolitana di Messina chiede il pagamento della TEFA sino all'anno 2016, con condanna per l'Ente al pagamento della stessa oltre alle spese legali riconosciute all'Avv. Cardile;
- che le parti hanno trovato una intesa volta a soddisfare il debito per le spese legali con rinuncia alla rivalutazione monetaria ed agli interessi in un importo di euro 12.030,26;
- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194 del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico – contabile, quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL, e si concretizza quando si verificano dei meri "scostamenti" dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell'Ente;

**Considerato che**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'articolo 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato Sentenza n. 6269 del 27.12.2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga l'Ente, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente medesimo come eventuali interessi o spese di giustizia;
- l'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'articolo 33 della Legge 26.11.1990, n. 353, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2007/QM sottolinea l'assenza di margine di discrezionalità nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (essendo provvedimento giudiziale caratterizzato dall'imperatività), in quanto con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

**Evidenziato che**

- la natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziario e contabile che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere), con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare gli eventuali e/o necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le misure ritenute idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti (Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione Lombardia – Delibera n. 401/2012);
- in tale prospettiva, il comma 1 dell'articolo 194 del T.U.E.L. rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa ed il debito *de quibus* viene ricondotto a sistema - *ex multis* - mediante l'adozione dell'eventuale e/o necessario provvedimento di riequilibrio finanziario;

**Esaminata**

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

**Ritenuto che:**

- l'Ente si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'articolo 194 del TUEL per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cassazione Civile - Sezione I, 16.06.2000, n. 8223);
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de quo*;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatte salve eventuali verifiche di responsabilità e/o azioni di rivalsa e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale,

***esprime***

**parere favorevole** alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. lett. a) Atto di Precetto Associazione Professionale Cardile Avv. Giuseppe e Associati", inerente il riconoscimento di un debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro 12.030,26, come da accordo tra la le parti per il soddisfo in maniera totalitaria.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

*L'Organo di Revisione Economico Finanziario*

*Roberta Marino*